

QUESTIONI RELATIVE AL QUADRO GIURIDICO DEL REGOLAMENTO LEGNO DELL'UE (COSIDDETTO «TIMBER REGULATION»), PER IL QUALE È OPPORTUNO ELABORARE UN DOCUMENTO GUIDA

Traduzione italiana a cura di FederlegnoArredo

in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato

INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 995/2010 (Regolamento EUTR), che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (EU Timber Regulation; EUTR)¹, disciplina l'adozione, da parte della Commissione, di misure non legislative finalizzate ad un'attuazione uniforme. La Commissione ha adottato un regolamento delegato sui requisiti specifici e le norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo² ed un regolamento di esecuzione sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza (due diligence) e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo³ che le autorità competenti degli Stati membri dovranno eseguire.

A seguito di consultazioni con le parti interessate, con esperti degli Stati membri e con i membri del comitato FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade — applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale) è emersa una visione comune, secondo la quale taluni aspetti del Regolamento Legno devono essere chiariti.

¹ GU 2010, L 295, pag. 23.

² GU 2012, L 115, pag. 12.

³ GU 2012, L 177, pagg. 16-18.

Uffici/Branches

Roma • Via Toscana, 10 • 00187 • Tel +39.06.420068.1
Fax 39.06.42817391 • flaroma@federlegnoarredo.it

Bruxelles • Av. de la Joyeuse Entrée, 1 - Bte 11 • B-1040 • Tel +32.2.2861221
Fax +32.2.2302720 • flabxl@federlegnoarredo.it

Sede/Headoffice

Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano
Italy • Tel +39.02.80604.1
Fax +39.02.80604.392-5

C.F. 97228150153

Vi è stato accordato sulla necessità di redigere un documento guida nel quale siano trattate le questioni inerenti al Regolamento Legno e ai suoi atti non legislativi. Tale documento è stato discusso ed elaborato con il supporto del comitato FLEGT.

Il documento guida non avrà effetti giuridici vincolanti; il suo unico obiettivo è fornire spiegazioni su taluni aspetti del Regolamento Legno e sui due atti non legislativi della Commissione. Esso non sostituisce né aggiunge o modifica nulla alle disposizioni del regolamento (UE) n. 995/2010, del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, che costituiscono il fondamento giuridico da applicare.

Si raccomanda di utilizzare il documento guida facendo sempre riferimento alla normativa vigente.

A nostro parere, comunque, il documento guida costituirà un materiale di riferimento utile a tutti i soggetti tenuti all'ottemperanza dell'EUTR, dal momento che fornisce delucidazioni importanti su alcune parti del testo legislativo che sono difficili da comprendere. Il documento guida sarà altresì utile a guidare le autorità nazionali competenti e gli organismi nazionali responsabili dell'attuazione ed applicazione del pacchetto legislativo.

Durante le consultazioni finalizzate all'elaborazione dei due atti non legislativi della Commissione e a seguito dello svolgimento di numerosi incontri bilaterali con le parti interessate, sono state individuate varie questioni da inserire in un documento guida. Una volta raccolte diverse esperienze nell'applicazione dell'EUTR, l'elenco degli argomenti trattati potrebbe essere ulteriormente ampliato ed il documento integrato di conseguenza.

1. DEFINIZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Legislazione pertinente:

Regolamento Legno

«Articolo 2

Definizioni

(...)

b) "commercializzazione", la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (...). Non costituisce "commercializzazione" la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno;

(...)

Con la definizione riportata sopra si stabilisce con chiarezza che l'immissione deve avvenire:

- **Sul mercato interno** — il legname deve essere fisicamente presente sul territorio dell'UE, o in quanto ivi raccolto o perché importato e sdoganato ed immesso in libera pratica, dato che i prodotti non acquisiscono lo *status* di «prodotti dell'Unione Europea» prima di aver fatto il loro ingresso nel territorio dell'unione doganale. Le merci soggette a regimi doganali speciali (ad es. ammissione temporanea, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale, depositi doganali, zone franche), nonché quelle soggette a transito e riesportazione non sono considerate immesse sul mercato.

- **Per la prima volta** — non rientrano nel campo d'applicazione né i prodotti del legno né i prodotti da essi derivati già immessi sul mercato interno. Il concetto di rendere disponibile un prodotto per la prima volta copre anche il caso di qualsiasi singolo prodotto commercializzato successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento UE sul legname (3 marzo 2013), ma non il lancio di un prodotto nuovo o di una nuova linea di prodotti. Inoltre, il concetto di commercializzazione si riferisce a ciascun singolo prodotto, non ad un tipo di prodotto, indipendentemente dalla sua produzione come oggetto singolo o in serie.
- **Nell'ambito di un'attività commerciale** — a fini di trasformazione o per la distribuzione ai consumatori, commerciali o finali, o per l'utilizzo nell'ambito della propria attività commerciale. Il regolamento non impone requisiti in capo ai consumatori finali.

Le condizioni summenzionate devono essere presenti contestualmente. Con «commercializzazione» si deve dunque intendere un'operazione che si svolge quando un operatore per la prima volta rende disponibili sul mercato UE prodotti del legno o da esso derivati, per la distribuzione o per l'utilizzo nell'ambito della sua attività commerciale. Per consentire una chiara, logica e coerente identificazione degli operatori, è necessario definirne la figura in base alla modalità con cui il legno è immesso sul mercato UE e cioè in base al fatto che il relativo luogo di raccolta sia interno o esterno al territorio dell'UE. Quando il legno è raccolto nel territorio dell'UE oppure ivi importato per la prima volta nell'ambito di un'attività commerciale, si applicano le seguenti definizioni di operatore:

- a) Per quanto concerne il legno raccolto nel territorio dell'UE, si definisce "operatore" l'entità che distribuisce o usa il legno una volta che è stato raccolto.
- b) i) Per quanto concerne il legno raccolto al di fuori del territorio dell'UE, si definisce "operatore" l'entità che agisce in qualità di importatore quando il legno è stato immesso in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione. Nella maggior parte dei casi l'importatore è identificabile come il "destinatario" indicato con una denominazione o un numero nella casella 8 della dichiarazione doganale (Documento amministrativo unico).

b) ii) La definizione di operatore prescinde dalla proprietà del legno o dei prodotti da esso derivati importati nell'UE e dal tipo di accordi contrattuali intrapresi dall'operatore stesso.

Tutti gli operatori, con sede sul territorio dell'UE o in paesi extracomunitari, devono conformarsi al divieto di commercializzare legname di provenienza illegale e all'obbligo di esercitare la dovuta diligenza.

Le ipotesi che delineano in che modo questa interpretazione si attuerebbe nella prassi sono descritte nell'allegato I.

Il regolamento UE sul legname non ha effetto retroattivo. Ciò significa che il divieto non si applica al legno ed ai prodotti derivati del legno commercializzati prima della sua entrata in vigore, il 3 marzo 2013. Quando oggetto di un controllo da parte delle autorità competenti, gli operatori dovranno tuttavia mostrare di aver instaurato un sistema di dovuta diligenza operativo a decorrere dal 3 marzo 2013 ed è quindi importante che siano in grado di identificare le proprie forniture prima e dopo tale data. Anche l'obbligo di tracciabilità in capo ai commercianti vige da tale data.

2. DEFINIZIONE DI RISCHIO TRASCURABILE

Legislazione pertinente:

Regolamento Legno

«Articolo 6

Sistemi di dovuta diligenza

(...)

c) tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi».

Ai fini della dovuta diligenza occorre che l'operatore raccolga informazioni sul legno e sui prodotti da esso derivati, nonché sui fornitori, per effettuare una valutazione completa dei rischi. Le informazioni da valutare ai sensi dell'articolo 6 possono essere suddivise in due categorie.

- Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) — informazioni specifiche relative al legno o ai prodotti da esso derivati: una descrizione, il paese di raccolta (e se del caso la regione subnazionale e la concessione di taglio), il nominativo del fornitore e del commerciante e i documenti attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile.
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) — informazioni di carattere generale che forniscano il contesto per la valutazione delle informazioni specifiche sul prodotto, in merito alla prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi e alla prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di **raccolta** e in merito alla complessità della catena di approvvigionamento.

Mentre le informazioni di carattere generale forniscono agli operatori il contesto nel quale valutare il livello di rischio, le informazioni specifiche per un dato prodotto sono necessarie per stabilire il rischio collegato al prodotto del legno in sé. Ciò significa che se le informazioni generali indicano **rischi potenziali**, occorre rivolgere una particolare attenzione alla raccolta di informazioni specifiche su un prodotto. Se il prodotto è derivato da legno proveniente da svariate fonti, sarà necessario valutare il rischio per ciascuna componente o specie.

Il livello di rischio può essere valutato solamente caso per caso, dato che dipende da un certo numero di fattori. Sebbene non vi sia un unico sistema riconosciuto per la valutazione del rischio, come regola generale l'operatore dovrà rispondere a ciascuna delle domande seguenti:

- **Dove è stato prodotto il legno?**

Vi è una prevalenza di taglio illegale nel paese o nella regione subnazionale o nella concessione da cui proviene il legname? Le specifiche specie di alberi di cui si tratta sono particolarmente a rischio di taglio illegale? Sono in vigore sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni e esportazioni di legno?

- **Il livello di governance è tale da generare incertezza?**

Il livello di governance può compromettere l'affidabilità di taluni documenti che indicano la conformità con la legislazione applicabile. Pertanto, è opportuno tenere conto del livello di corruzione del paese, degli indici del rischio d'impresa o di altri indicatori di governance.

- **Il fornitore ha prodotto tutti i documenti che indicano la conformità con la legislazione applicabile ed essi sono verificabili?**

Se tutti i documenti eventualmente necessari sono stati messi prontamente a disposizione, è molto probabile che la supply chain (catena di approvvigionamento) del prodotto sia solida. Occorre però la ragionevole certezza che i documenti siano autentici ed affidabili.

- **Vi sono indizi che una qualsiasi azienda nella catena di approvvigionamento sia coinvolta in pratiche relative al taglio illegale?**

Il rischio che il legno acquistato da un'azienda coinvolta in pratiche illegali sia di provenienza illegale è più elevato.

- **La catena di approvvigionamento (*supply chain*)⁴ è complessa?**

Quanto più è complessa la catena di approvvigionamento, tanto più sarà difficile tracciare l'origine del prodotto fino alla fonte, ossia al taglio. Il mancato accertamento delle informazioni necessarie in qualsiasi punto della *supply chain* può incrementare l'eventualità che entri a farne parte legno di provenienza illegale.

⁴ Per delucidazioni sulla complessità della "catena di approvvigionamento" si veda la sezione 3.

Si può ritenere che una fornitura sia esposta ad un rischio trascurabile quando, a seguito di un controllo completo delle informazioni sia di carattere generale sia specificamente inerenti ad un prodotto, non emerga alcun motivo di preoccupazione.

L'elenco dei criteri per la valutazione del rischio non è esaustivo; gli operatori possono decidere di aggiungervi criteri supplementari se questi possono contribuire a determinare il grado di probabilità che il legno di un certo prodotto sia di provenienza illegale o, in alternativa, a dimostrarne la legalità.

3. DELUCIDAZIONI SULLA «COMPLESSITÀ DELLA *SUPPLY CHAIN*»

Legislazione pertinente:

Regolamento Legno

«Articolo 6

Sistemi di dovuta diligenza

1. (...)

b) procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

(...)

*-- la complessità della **catena di approvvigionamento** del legno e dei prodotti da esso derivati».*

La complessità della *supply chain* è espressamente indicata, all'articolo 6 del regolamento, fra i criteri di valutazione del rischio e concerne pertanto quella parte dell'esercizio della dovuta diligenza afferente alla valutazione ed all'attenuazione del rischio.

La motivazione sottesa a tale criterio è che tracciare il legno fino al luogo di raccolta (paese di raccolta, e se del caso la regione sub-nazionale e la concessione di taglio) può essere più difficile se la catena dell'approvvigionamento è complessa. Il mancato accertamento delle informazioni necessarie in qualsiasi punto della *supply chain* può incrementare l'eventualità che entri a farne parte legno di provenienza illegale. Tuttavia, non è la lunghezza della *supply chain* a costituire un fattore di incremento del rischio. Ciò che importa è la capacità di tracciare il legno che compone un

prodotto fino al suo luogo di raccolta. Il livello di rischio aumenta se la complessità della *supply chain* rende difficile reperire le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento Legno. L'esistenza di fasi indeterminate nella catena dell'approvvigionamento può condurre alla conclusione che il rischio non sia trascurabile.

La complessità della *supply chain* aumenta di pari passo con il numero di trasformatori ed intermediari interposto fra il luogo di raccolta e l'operatore. Essa può crescere inoltre quando in uno stesso prodotto si utilizzano legni di più specie o di provenienza diversa.

Per valutare la complessità della catena di approvvigionamento, gli operatori possono ricorrere alle domande qui di seguito riportate, che non hanno carattere obbligatorio né esaustivo:

- ✓ Nella catena dell'approvvigionamento compaiono svariati trasformatori e molteplici fasi prima che un determinato prodotto del legno sia commercializzato sul mercato interno dell'UE?
- ✓ Il legno e i prodotti da esso derivati sono stati oggetto di compravendita in più di un paese prima di essere commercializzati sul mercato interno dell'UE?
- ✓ Il legno che compone il prodotto da commercializzare proviene da più specie arboree?
- ✓ Il legno che compone il prodotto da commercializzare proviene da fonti diverse?

4. DELUCIDAZIONI SUI REQUISITI PER I DOCUMENTI CHE INDICANO LA CONFORMITÀ CON LA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Legislazione pertinente:

Regolamento Legno

«Articolo 2

(...)

f) "di provenienza legale", ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;

g) "di provenienza illegale", ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione;

h) "legislazione applicabile", la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti questioni:

- i diritti di raccolta del legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,*
- i pagamenti relativi ai diritti di raccolta del legname, comprese le imposte sulla raccolta di legname,*
- la raccolta del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per la raccolta del legname,*
- i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla raccolta di legname, e*
- in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale».*

«Articolo 6

Sistemi di dovuta diligenza

1. (...)

a) misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato

(...)

- documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati alla legislazione applicabile».*

La motivazione sottesa a tale obbligo è che, in assenza di una definizione univoca di legno di provenienza legale riconosciuta a livello internazionale, il fondamento per definire il taglio illegale dovrebbe essere la legislazione del paese in cui il legno è stato raccolto.

Al suo articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ultimo paragrafo rientrato con trattino, l'EUTR stabilisce che come parte integrante dell'obbligo di dovuta diligenza devono essere raccolti documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità con la legislazione applicabile nel paese di produzione. È opportuno evidenziare sin da principio che la raccolta dei documenti deve essere effettuata ai fini della valutazione del rischio e non deve essere considerata un requisito autonomo.

L'EUTR adotta un approccio flessibile, in quanto elenca un certo numero di ambiti legislativi senza specificare alcuna legge in particolare, dato che queste differiscono da un paese all'altro e possono essere modificate. Per ottenere documenti o informazioni di altro tipo che indichino la conformità con la legislazione applicabile nel paese di produzione, gli operatori devono innanzitutto essere consapevoli di quale legislazione vige in un determinato paese di produzione. Per adempiere quest'obbligo possono ricevere assistenza dalle autorità competenti degli Stati membri, in collaborazione con la Commissione Europea⁵. Essi possono altresì ricorrere ai servizi prestati dagli organismi di controllo (OC). Nei casi in cui gli operatori non si avvalgano dei servizi offerti da un OC, essi possono chiedere l'assistenza di organizzazioni che abbiano una conoscenza specifica del settore forestale nei paesi di provenienza del legno e dei prodotti da esso derivati.

⁵ L'UE ha concluso una serie di accordi volontari di partenariato (AVP) con paesi terzi che contengono una descrizione dettagliata della legislazione applicabile in tali stati. Essi possono servire da guida agli operatori per quanto concerne la legislazione applicabile in relazione ai prodotti che non sono inclusi nell'allegato di un determinato AVP, a seconda dei casi.

L'obbligo di ottenere documenti o informazioni di altro tipo deve essere interpretato estensivamente, dato che nei vari paesi sono in vigore regimi normativi diversi e non tutti prescrivono il rilascio di una documentazione specifica. Esso, pertanto, va interpretato nel senso che comprende i documenti ufficiali rilasciati dalle autorità competenti, i documenti che comprovano l'assunzione di obblighi contrattuali, i documenti che illustrano le politiche dell'impresa; i codici di condotta, le certificazioni rilasciate a seguito della verifica degli schemi svolta da parti terze ecc...

La tabella seguente presenta alcuni esempi concreti a mero scopo esemplificativo, che non possono essere considerati vincolanti o esaustivi:

1. La documentazione attestante i diritti di raccolta di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati.	Documenti generalmente disponibili su supporto cartaceo o elettronico, ad es. documenti comprovanti la proprietà di un terreno o i diritti al suo utilizzo, oppure contratti o accordi di concessione.
2. I pagamenti relativi ai diritti di raccolta di legname, comprese le imposte sulla sua raccolta.	Documenti generalmente disponibili su supporto cartaceo o elettronico, ad es. contratti, contabili bancarie, documentazione IVA, ricevute ufficiali ecc...
3. La raccolta del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per la raccolta del legname.	Relazioni ufficiali dei revisori; certificato di autorizzazione delle emissioni nell'ambiente, piani di taglio approvati, relazioni sulla chiusura del taglio, certificazioni ISO, codici di condotta, informazioni pubblicamente disponibili che dimostrano una rigorosa supervisione legislativa e procedure di tracciabilità e controllo del legname; documenti ufficiali rilasciati dalle autorità competenti in un paese di produzione ecc...
4. I diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname.	Valutazioni di impatto ambientale, piani di gestione ambientale, relazioni sulle verifiche ambientali, accordi di responsabilità sociale, rapporti specifici su rivendicazioni e conflitti legati al possesso e ai diritti.
5. La normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.	Documenti generalmente disponibili su supporto cartaceo o elettronico, ad es. contratti, contabili bancarie, documenti commerciali, licenze di importazione e di esportazione, ricevute ufficiali per i dazi all'esportazione, elenchi dei divieti di esportazione, contributi per i contingenti di esportazione ecc...

5a. DELUCIDAZIONI SULLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO — MATERIALI DA IMBALLAGGIO

Legislazione pertinente:

Regolamento Legno

Articolo 2

«a) "legno e prodotti da esso derivati", il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell'allegato, con l'eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti».

Allegato al Regolamento Legno

«[...]»

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallet, pallet-casse o altre piattaforme di carico, di legno; paretali in legno

(materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

[...]

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti)

[...]»

L'allegato definisce il «Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata (NC)⁶ di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ai quali si applica il presente regolamento».

Il codice NC 4819 comprende: «Scatole, casse, sacchetti e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili».

- **Quando uno qualsiasi degli articoli sopra elencati è commercializzato come prodotto autonomo** invece di essere semplicemente utilizzato come imballaggio di un altro prodotto, **esso rientra nel campo di applicazione del regolamento e pertanto occorre applicarvi la dovuta diligenza.**
- **Se un imballaggio è classificato con i codici NC 4415 o 4819 ed è utilizzato per «sostenere, proteggere o trasportare» un altro prodotto, esso non rientra nel campo di applicazione del Regolamento**

Ciò significa che la restrizione al codice NC 4415 di cui all'allegato dell'EUTR, riportata sopra fra parentesi, si applica per analogia anche al codice NC 4819.

All'interno delle categorie summenzionate, sussiste un'ulteriore distinzione fra gli imballaggi che conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale ed imballaggi predisposti ed assemblati appositamente per un prodotto specifico, ma che non ne costituiscono una parte integrante. La regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata⁹ chiarisce tali differenze e riporta i rispettivi esempi. Tuttavia tali differenze aggiuntive saranno probabilmente rilevanti solo per una piccola percentuale delle merci cui si applica il regolamento.

⁶ La versione attuale della nomenclatura combinata è disponibile al seguente sito Web: <http://eur-lex.europa.eu/Result.do?direct=yes&lang=en&where=EUROVOC:005751&whereihm=EUROVOC:Combined%20Nomenclature>

⁷ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:278:0011:0012:IT:PDF>

In sintesi,

Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento:

- I materiali da imballaggio classificati nei codici NC 4415 o 4819 commercializzati come prodotti autonomi.
- Contenitori classificati nei codici NC 4415 o 4819 che conferiscono ad un prodotto il suo carattere essenziale, ad esempio le confezioni regalo decorative.

Non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento:

- I materiali da imballaggio che accompagnano le merci e sono utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto, a base di legno o meno.

5b. DELUCIDAZIONI SULLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO — PRODOTTI «RESIDUI»/«RECUPERATI»

Legislazione pertinente:

Regolamento Legno

Undicesimo considerando

«Tenendo presente che occorre incoraggiare l'impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati e che la loro inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento il legno e i prodotti da esso derivati usati che hanno completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti».

«Articolo 2

«a) "legno e prodotti da esso derivati", il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell'allegato, con l'eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti⁸».

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3, paragrafo 1

«"rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi».

⁸ GU L 312, pag. 3.

L'esenzione si applica:

ai prodotti del legno del tipo indicato nell'allegato, ottenuti da materiale che ha completato il proprio ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stato smaltito come rifiuto (ad es. legno recuperato dallo smantellamento di edifici o prodotti fabbricati con cascami di legno).

L'esenzione **non** si applica:

ai sottoprodotti ottenuti con un processo di lavorazione in cui è stato utilizzato materiale che non ha completato il proprio ciclo di vita e sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto.

IPOTESI

I trucioli e le polveri di legno ottenute come sottoprodotto delle attività di segheria rientrano nel campo di applicazione del regolamento?

Sì.

Tuttavia, le disposizioni del regolamento in materia di «commercializzazione» non si applicano ai trucioli e agli altri prodotti del legno ottenuti da materiale che era già stato precedentemente immesso sul mercato interno [Articolo 2, lettera b), ultima frase, EUTR].

I mobili fabbricati con legno recuperato dalla demolizione di edifici rientrano nel campo di applicazione del regolamento?

No, il materiale che compone questi prodotti ha terminato il proprio ciclo di vita e sarebbe altrimenti stato smaltito come rifiuto.

6. IL RUOLO DEGLI SCHEMI VERIFICATI DA PARTI TERZE NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE E DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO ⁹

Legislazione pertinente:

Regolamento Legno dell'UE

Diciannovesimo considerando

«Al fine di riconoscere le buone pratiche nel settore forestale, nella procedura di valutazione dei rischi possono essere usati la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che includono la verifica della conformità con la legislazione applicabile».

Articolo 6

«Sistemi di dovuta diligenza

(...)

(...) [le] procedure di valutazione del rischio (...) tengono conto dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile»,

e per quanto concerne l'attenuazione del rischio:

«b) (...) le procedure di attenuazione del rischio (...) che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione

«Articolo 4

Valutazione e attenuazione del rischio

La certificazione o gli altri schemi verificati da parti terze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, primo trattino, e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 995/2010, possono essere presi in considerazione nelle procedure di valutazione e attenuazione del rischio se soddisfano i criteri seguenti:

a) hanno stabilito e messo a disposizione di altre parti terze un sistema di requisiti pubblicamente accessibile che comprende almeno tutti i requisiti pertinenti della legislazione applicabile;

b) specificano che controlli adeguati, comprese visite in loco, sono effettuati periodicamente da altre parti terze, a intervalli non superiori a 12 mesi, per verificare il rispetto della legislazione applicabile;

*c) prevedono mezzi, verificati da altre parti terze, atti a rintracciare il legno raccolto in conformità alla legislazione applicabile, e i prodotti derivati da tale legno, in qualsiasi punto della **catena di approvvigionamento** prima che tale legno o i prodotti da esso derivati siano commercializzati;*

d) prevedono controlli, verificati da altre parti terze, atti a garantire che il legno o i prodotti da esso derivati di origine sconosciuta o il legno o i prodotti da esso derivati che non sono stati raccolti in conformità alla legislazione applicabile non entrino nella catena di approvvigionamento».

⁹ Si noti che questo tipo di certificazione non garantisce lo stesso status delle licenze FLEGT e delle certificazioni CITES (paragrafo 10 **infra**).

A) INFORMAZIONI DI BASE

Spesso si ricorre alla certificazione forestale volontaria e agli schemi di verifica della legalità del legname per soddisfare i requisiti specifici del cliente in merito ai prodotti del legno. Solitamente essi includono standard che descrivono le pratiche gestionali da attuare in un'unità di gestione forestale, nonché principi generali, criteri ed indicatori; i requisiti per verificare il rispetto degli standard e per il rilascio di certificati, ed una certificazione separata per il sistema di «catena di custodia» atta a garantire che il prodotto contiene solamente legno, o una determinata percentuale di legno, proveniente da foreste certificate.

Quando un'organizzazione che non sia il gestore della foresta, il produttore o il commerciante, o il cliente che richiede la certificazione, conduce una valutazione ed emette un certificato, si parla di una «certificazione di terzi». I sistemi di certificazione generalmente esigono che tali organizzazioni terze siano in grado di dimostrare di possedere le qualifiche necessarie per svolgere

valutazioni, mediante una procedura di accreditamento che stabilisca gli standard relativi alla competenza dei revisori ed i sistemi cui l'organismo di certificazione deve conformarsi. L'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) ha pubblicato norme che comprendono sia i requisiti per gli organismi di certificazione sia le prassi di valutazione. I sistemi di verifica della legittimità dei diritti di proprietà sui legnami, benché spesso offerti da organizzazioni che forniscono servizi di certificazione accreditati, solitamente non richiedono un accreditamento.

Generalmente fa parte degli standard di certificazione della gestione forestale il requisito della conformità con la legislazione che disciplina la gestione dell'unità di gestione forestale. Gli standard di gestione dei sistemi, come quelli relativi alla gestione ambientale o alla gestione della qualità, solitamente non prevedono un tale requisito, oppure esso non è oggetto di un controllo rigoroso all'atto della valutazione.

B) DOCUMENTO GUIDA

Nel considerare l'opportunità di avvalersi di un sistema di certificazione o verifica della legalità per dimostrare che il legno di cui è composto un prodotto è di provenienza legale, un operatore deve dunque determinare se il sistema comprenda degli standard che tengano conto di tutte le legislazioni applicabili. A tal fine occorre una certa conoscenza del sistema che l'operatore sta utilizzando e del modo in cui esso è applicato nel paese di produzione del legno. Solitamente i prodotti certificati recano un'etichetta con il nome dell'organismo di certificazione che ha fissato i criteri di certificazione e stabilito i requisiti per il processo di revisione. Di regola queste organizzazioni sono in grado di fornire informazioni sulla portata della certificazione e sul modo in cui è stata applicata nel paese di produzione del legno, comprendendo anche taluni dettagli come la natura e la frequenza dei controlli sul campo.

L'operatore deve avere la certezza che l'organismo terzo che ha rilasciato il certificato era sufficientemente qualificato e che sia in regola con il sistema di certificazione e con l'organismo di accreditamento competente. Solitamente le

informazioni sul modo in cui sono disciplinati i sistemi possono essere ricavate dal sistema di certificazione.

Taluni sistemi consentono di rilasciare una certificazione quando una determinata percentuale del legno presente in un prodotto ha soddisfatto appieno gli standard per la certificazione. Normalmente la percentuale è riportata sull'etichetta. In questi casi è importante che l'operatore si informi se sono stati eseguiti controlli sulla parte non certificata e se tali controlli abbiano dimostrato adeguatamente la conformità con la legislazione applicabile.

La certificazione della catena di custodia può essere utilizzata come prova che nella *supply chain* non è entrato legname di provenienza sconosciuta o non autorizzata. Ciò si basa sulla garanzia che solo al legname autorizzato è consentito l'accesso alla *supply chain* ai «punti critici di controllo» ed un prodotto può essere tracciato sino alla custodia precedente (il cui responsabile deve quindi essere in possesso di una certificazione di catena di custodia) invece che fino alla foresta da cui è stato raccolto. Un prodotto corredato della certificazione di catena di custodia può contenere una commistione di materiali certificati ed altro materiale autorizzato provenienti da svariate fonti. Quando si utilizza la certificazione di catena di custodia come prova di legalità, l'operatore deve garantire che il materiale autorizzato sia conforme alla legislazione applicabile e che i controlli siano sufficienti ad escludere la presenza di altro materiale.

È opportuno rilevare che un'organizzazione può detenere una certificazione di catena di custodia fintantoché applichi sistemi idonei a separare il materiale certificato e il materiale autorizzato nella percentuale consentita dal materiale non autorizzato, ma ad un certo punto può cessare di produrre prodotti certificati. Se l'operatore fa affidamento sulla certificazione come garanzia e si approvvigiona da un fornitore in possesso della certificazione di catena di custodia, egli deve dunque controllare che il prodotto specifico che acquista sia effettivamente corredato del certificato in questione.

Nella procedura di valutazione dell'affidabilità di un sistema verificato da una parte terza, gli operatori possono avvalersi delle seguenti domande, che non formano un elenco esaustivo:

- ✓ Sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione?
- ✓ La certificazione o gli altri schemi verificati da parti terze sono conformi alle norme internazionali o europee (ad esempio le guide ISO di pertinenza, i codici ISEAL)?
- ✓ Sono disponibili report comprovati sulle possibili carenze o problemi inerenti agli schemi verificati da parti terze nei paesi specifici da cui sono importati il legno o i prodotti da esso derivati?
- ✓ Le parti terze che stanno svolgendo i controlli e le verifiche di cui all'articolo 4, lettere b), c) e d) del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione sono organismi indipendenti accreditati?

7. VALUTAZIONE PERIODICA DI UN SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA

Legislazione pertinente:

Regolamento Legno

«Articolo 4

Obblighi degli operatori

(...)

3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 8 (...).».

Un «sistema di dovuta diligenza» può essere definito come un metodo per fasi, documentato e sperimentato, che comprende controlli ed è finalizzato a produrre un risultato atteso e coerente in un processo aziendale. È importante che un operatore che utilizza il proprio sistema di dovuta diligenza lo sottoponga a valutazioni a cadenza regolare, per garantire che i responsabili stiano seguendo le procedure applicabili e che sia raggiunto il risultato atteso. Secondo le buone prassi, sarebbe opportuno svolgere le valutazioni ogni anno.

La valutazione può essere svolta da qualcuno all'interno dell'organizzazione (in teoria indipendente da coloro che attuano le procedure) o da un organismo esterno. Essa dovrebbe individuare qualsiasi punto debole o carenza e la dirigenza dell'organizzazione dovrebbe fissare scadenze per la loro risoluzione.

Nel caso di un sistema di dovuta diligenza relativo al legno, la valutazione dovrebbe, ad esempio, riguardare i controlli per attestare se vi siano procedure documentate per la raccolta e la registrazione di informazioni cruciali sulle forniture di prodotti del legno da commercializzare sul mercato, per valutare il rischio che qualche componente del prodotto contenga legno di provenienza illegale e per descrivere le azioni da avviare a fronte dei vari livelli di rischio. Sarebbe altresì opportuno verificare se i responsabili dell'esecuzione di ciascuna fase delle procedure le comprendano e le stiano attuando e che siano svolti controlli adeguati per garantire che le procedure siano efficaci nella prassi (ad esempio che individuino le forniture di legno rischiose e ne determinino l'esclusione).

8. PRODOTTI COMPOSITI

Legislazione pertinente:

Regolamento Legno

Articolo 6, paragrafo 1

«a) misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:

- descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,

- paese di produzione, e, se del caso:

i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e

ii) concessione di taglio;

[...]»

Nell'adempimento di quest'obbligo di «accesso alle informazioni» per i prodotti compositi o i prodotti con una componente a base di legno composito, l'operatore deve ottenere informazioni su tutto il materiale vergine del composto, comprese le specie, la località dove è stato raccolto ciascun componente e la legalità di origine dei suddetti componenti.

Spesso è difficile individuare l'origine esatta di tutti i componenti dei prodotti di legno compositi e ciò vale in particolare per i prodotti ricostituiti come la carta, i pannelli di fibre e i pannelli di particelle di legno, per i quali l'identificazione delle specie può essere difficoltosa. Se per la fabbricazione dei prodotti sono state usate varie specie di legno, l'operatore dovrà fornire un elenco di ciascuna specie di legno che può essere stata utilizzata nella produzione. Tali specie dovrebbero essere elencate in conformità alle

nomenclature del legno riconosciute a livello internazionale [Ad es. DIN EN 13556 «Nomenclatura dei legnami usati in Europa»; Nomenclature Générale des Bois Tropicaux, ATIBT (1979)].

Qualora sia possibile stabilire che un componente di un prodotto composito è già stato immesso sul mercato prima che fosse inserito nel prodotto, oppure che è costituito da materiale che ha già terminato il proprio ciclo di vita e sarebbe altrimenti smaltito come rifiuto (v. 5b), per tale componente non è richiesta la valutazione del rischio. Ad esempio, quando un operatore produce e vende un prodotto che contiene un misto di particelle di legno, parte dei quali proviene da prodotti del legno già commercializzati sul mercato dell'Unione mentre un'altra parte proviene da legno vergine che egli ha importato nel territorio dell'UE, la valutazione dei rischi è prescritta solo per la parte importata.

L'allegato II riporta le descrizioni esemplificative di taluni approvvigionamenti dell'operatore.

9. SETTORE FORESTALE

Legislazione pertinente:

Regolamento Legno

«Articolo 2

[...]

h) "legislazione applicabile", la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:

[...]

- in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale».

Ciò si riferisce esclusivamente alla conformità con le leggi e i regolamenti nei paesi di raccolta del legname, comprendendo le esportazioni di legno e di prodotti da esso derivati. La prescrizione si riferisce all'esportazione dal paese di produzione e non dal paese di esportazione verso l'UE. Per esempio, se il legname è stato esportato dal paese X al paese Y e poi all'UE, la prescrizione si applica alle esportazione da X, e non da Y, verso l'UE.

In via esemplificativa, la legislazione applicabile comprende, ma non in modo esaustivo:

- divieti, contingenti ed altre restrizioni sull'esportazione di prodotti del legno, ad esempio il divieto di esportazione di tronchi non lavorati o segati grezzi;
- requisiti per le licenze di esportazione di legno e prodotti del legno;
- autorizzazioni ufficiali eventualmente richieste dalle imprese che esportano legno e prodotti da esso derivati;
- pagamento di imposte e dazi applicabili alle esportazioni di prodotti derivati dal legno.

10. TRATTAMENTO DEL LEGNAME CORREDATO DI CERTIFICAZIONE CITES E LICENZA FLEGT

Legislazione pertinente:

Regolamento Legno

Articolo 3

«Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES

Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, che hanno origine nei paesi partner di cui all'allegato I di tale regolamento e che sono conformi al predetto regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.

Il legname ottenuto dalle specie elencate nell'allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.

(...)»

Ai sensi del regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati che siano corredati di licenza FLEGT o certificazione CITES soddisfano pienamente i requisiti da esso stabiliti. Ciò significa che:

- a) gli operatori che immettono sul mercato prodotti corredati della suddetta documentazione non sono tenuti a svolgere la dovuta diligenza su tali prodotti, purché possano dimostrare la validità della documentazione pertinente,

e

b) qualsiasi prodotto di questo tipo sarà considerato dalle autorità competenti come ottenuto legalmente e non sarà esposto al rischio di violare le disposizioni del regolamento, che vieta l'immissione sul mercato di legname di provenienza illegale.

La ragione è che i controlli per l'accertamento della legalità — e quindi la dovuta diligenza — saranno stati svolti nel paese di esportazione, in conformità agli accordi volontari di partenariato conclusi fra quei paesi e l'Unione europea, di conseguenza gli operatori possono considerare quel legno esente da rischi.

Allegato I

COME SI APPLICHERÀ L'INTERPRETAZIONE DEL CONCETTO DI «COMMERCIALIZZAZIONE» NELLA PRASSI?

Le ipotesi seguenti descrivono situazioni in cui una società o un individuo siano considerati operatori ai fini del Regolamento Legno.

Ipotesi 1

Il produttore C acquista carta in un paese terzo al di fuori dell'UE e la importa nel territorio dell'UE (in qualsiasi paese), ove la utilizza per produrre quaderni. Successivamente egli vende i quaderni ad un rivenditore D in uno Stato membro qualsiasi. Tali quaderni costituiscono un prodotto che rientra nel campo di applicazione dell'allegato all'EUTR:

- il produttore C diventa un operatore quando importa la carta per utilizzarla nella propria attività commerciale.

Ipotesi 2

Il rivenditore G acquista bobine in un paese terzo al di fuori dell'UE e le importa nel territorio dell'UE, ove le usa nei propri negozi:

- il rivenditore G diventa un operatore quando importa le bobine nell'UE per utilizzarle nella propria attività commerciale.

Ipotesi 3

Un produttore C con sede nell'UE importa carta da pacchi patinata direttamente da un produttore di un paese terzo e la utilizza per imballare prodotti successivamente venduti nel mercato interno:

- il produttore C diventa un operatore quando importa la carta da pacchi nell'UE per utilizzarla nella propria attività commerciale (Si noti che in questo caso è irrilevante che la carta da pacchi sia utilizzata esclusivamente come imballaggio, dal momento che è importata come prodotto autonomo a tutti gli effetti).

[Le ipotesi 4, 5 e 6 si riferiscono all'acquisto di legno e prodotti da esso derivati da parte di soggetti con sede nell'UE da soggetti extra-UE, in circostanze leggermente diverse, che sono spiegate alla fine di ogni ipotesi]

Ipotesi 4

Un commerciante di legname H con sede nell'UE acquista online pannelli di particelle legnose da un fornitore con sede al di fuori dall'UE. In forza del contratto, la proprietà è trasferita immediatamente al commerciante H mentre i pannelli si trovano ancora al di fuori del territorio dell'Unione. I pannelli di particelle sono trasportati in uno Stato membro, passando dalla dogana, da uno spedizioniere J, che li consegna al commerciante H. Successivamente il commerciante H rivende i pannelli di particelle al costruttore K:

- il commerciante H diventa un operatore quando il suo agente J importa i pannelli di particelle nell'UE per la distribuzione o per l'utilizzo nell'attività commerciale di H. Lo spedizioniere J funge semplicemente da agente, in quanto sta semplicemente trasportando merce **per conto del commerciante H.**

[In questa ipotesi, la proprietà del prodotto si trasferisce dal soggetto extra-UE a quello con sede nell'UE prima che il prodotto entri fisicamente nel territorio UE]

Ipotesi 5

Un commerciante H con sede nell'UE acquista online pannelli di particelle legnose da un fornitore L con sede al di fuori dall'UE. In forza del contratto, la proprietà è trasferita solo quando i pannelli di particelle sono consegnati presso il deposito del commerciante H, nel Regno Unito. Lo spedizioniere J importa i pannelli per conto del fornitore L e li consegna presso il deposito del commerciante H:

- il commerciante H diventa un operatore quando lo spedizioniere J del fornitore L importa i pannelli di particelle nell'UE affinché siano distribuiti nell'ambito dell'attività commerciale di H.

[In questa ipotesi, la proprietà del prodotto non si trasferisce dal soggetto extra-UE a quello con sede nell'UE fino a quando il prodotto non entra fisicamente nel territorio UE].

Ipotesi 6

Un fornitore L con sede extra-UE importa una partita di legno o prodotti da esso derivati nell'UE e poi cerca di trovare un acquirente. Il commerciante di legname H acquista i prodotti legnosi da L, una volta che la partita è entrata fisicamente nel territorio UE ed è stata immessa in libera pratica dalle dogane, e li utilizza nell'ambito della sua attività commerciale.

- Il fornitore L diventa un operatore quando importa i prodotti nell'UE per la distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale. Il soggetto H è un commerciante.

[In questa ipotesi, la proprietà del prodotto non si trasferisce dal soggetto extra-UE a quello con sede nell'UE fino a quando il prodotto non entra fisicamente nel territorio UE e nessun contratto è stato sottoscritto prima di questo momento]

Ipotesi 7

Un rivenditore M con sede nell'UE importa prodotti derivati dal legno nel territorio dell'UE e li rivende direttamente, tramite il suo negozio, a consumatori finali:

- il rivenditore M diventa un operatore quando importa prodotti del legno nell'UE per distribuirli attraverso la propria attività commerciale.

Ipotesi 8

La società di servizi energetici E acquista chips di legno direttamente da un paese terzo al di fuori dell'UE e li importa nel territorio dell'UE, ove li utilizza per produrre energia che successivamente rivende alla rete nazionale di uno Stato membro. Sebbene i chips di legno rientrino nel campo di applicazione del Regolamento Legno, così non è per il prodotto finale, ossia l'energia, che la società rivende:

- la società di servizi energetici E diventa un operatore quando importa i chips di legno nel territorio dell'UE per utilizzarli nella propria attività commerciale.

Ipotesi 9

Il commerciante di prodotti in legno F acquista chips di legno direttamente da un paese terzo al di fuori dell'UE e li importa nel territorio dell'UE, ove li rivende ad una società di servizi energetici E. La società di servizi energetici E li utilizza per produrre energia che successivamente rivende alla rete nazionale di uno Stato membro:

- il commerciante F diventa un operatore quando importa i chips di legno nel territorio dell'UE per distribuirli attraverso la propria attività commerciale.

Le Ipotesi 10 e 10a evidenziano il fatto che le piante in piedi non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento. In base ad accordi contrattuali dettagliati, un “operatore” potrebbe essere sia il proprietario del bosco che il titolare della ditta boschiva che esegue il taglio, acquisendo il diritto di raccolta del legname per distribuirlo o usarlo attraverso la propria attività

Ipotesi 10

Il proprietario forestale Z abbatte alberi sui propri terreni e vende il legno ai clienti della sua segheria:

- il proprietario forestale Z diventa un operatore quando raccoglie il legname destinato ad essere distribuito mediante la sua attività commerciale.

Ipotesi 10a

Il proprietario forestale Z vende alla società A il diritto di tagliare legno dagli alberi in piedi sulla proprietà fondiaria di Z **affinché sia distribuito o utilizzato mediante l'attività di A.**

- La società A diventa un operatore quando raccoglie il legname per distribuirlo attraverso la sua attività commerciale.

Allegato II

ESEMPI DI INFORMAZIONI SUI PRODOTTI COMPOSITI

Tipo di prodotto	MOBILI DA CUCINA componibili					È possibile la commercializzazione?	
Periodo	Aprile 2011 — Dicembre 2012						
Volume	3200 unità						
Componente	Descrizione	Specie	Paese/ regione di produzione	Concessione di taglio	Prova della provenienza legale		
Nucleo	Pannello di fibre a densità media	Conifere miste, soprattutto pino di Scozia (<i>Pinus sylvatica</i>) e abete rosso (<i>Picea abies</i>)	Più di uno Stato membro UE Paese Terzo boreale emergente	Multipla Multipla	Precedente immissione sul mercato UE — non necessaria Verifiche della legittimità dei diritti di proprietà e tracciabilità	Regolamento non applicabile Sì (se vi è una ragionevole certezza dell'affidabilità)	
Superficie	Rivestimento in carta che riproduce le venature del legno, importato da paesi extra-UE	Sconosciuta	Sconosciuta	Sconosciuta	Nessuna	No	

Tipo di prodotto	FORNITURE PER UFFICIO CKD (IN KIT SMONTATI)					È possibile la commercializzazione?	
Periodo	Gennaio 2011 — Giugno 2011						
Volume	1500 unità						
Componente	Descrizione	Specie	Paese/ regione di produzione	Concessione di taglio	Prova della provenienza legale		
Nucleo	Pannello di truciolato	Abete rosso Sitka	Stato membro UE	Multipla	Precedente immissione sul mercato — non necessaria		Regolamento non applicabile
Fronte e retro	Impiallacciatura 0,5 mm	Faggio europeo (<i>Fagus sylvatica</i>)	Stato membro UE	Proprietari forestali privati	Precedente immissione sul mercato — non necessaria		Regolamento non applicabile

Tipo di prodotto	CHIPS DI LEGNO					È possibile la commercializzazione?	
Periodo	Gennaio 2012 — Dicembre 2012						
Volume	10000 tonnellate						
Componente	Descrizione	Specie	Paese/ regione di produzione	Concessione di taglio	Prova della provenienza legale		
	Cascami di segheria e residui provenienti dalle utilizzazioni degli alberi in piedi acquistati dal proprietario forestale	Misto di abete rosso, pino e betulla	Stato membro UE	Proprietari di varie foreste private	Piani di gestione forestale approvati		Regolamento non applicabile
	Cascami di segheria e residui di tronchi acquistati all'imposto	Misto di abete rosso, pino e betulla	Stato membro UE	Proprietari di varie foreste private	Precedente immissione sul mercato — non necessaria		Regolamento non applicabile

Tipo di prodotto	CARTA DA LETTERA (90 G/M²) PROVENIENTE DALL'INDONESIA				È possibile commercializzazione?		la
Periodo	Aprile 2012 — Marzo 2013						
Volume	1200 tonnellate						
Componente	Descrizione	Specie	Paese/regione di produzione	Concessione di taglio	Prova della provenienza legale		
	Polpa di cellulosa a fibra corta	<i>Acacia mangium</i>	Paese terzo tropicale in via di sviluppo, con indicazione della provincia	Concessione XXX per piantagione forestale industriale	Certificato di legalità	Sì (se vi è una ragionevole certezza dell'affidabilità)	
	Polpa di cellulosa a fibra corta	Legno misto di latifoglie tropicali	Paese terzo tropicale in via di sviluppo, con indicazione della provincia	Disboscamento di foresta secondaria naturale finalizzato all'insediamento di piantagioni di palme per la produzione di polpa di cellulosa e olio	Nessuna disponibile	No	
	Polpa di cellulosa a fibra lunga	<i>Pinus radiata</i>	Paese terzo temperato	Piantagioni forestali	Certificazione di catena di custodia	Sì (se vi è una ragionevole certezza dell'affidabilità)	

Tipo prodotto	di COMPENSATO 12MM					È possibile la commercializzazione?
Periodo	Aprile 2012 — Marzo 2013					
Volume	8500 m ³					
Componente	Descrizione	Specie	Paese/ regione di produzione	Concessione di taglio	Prova della provenienza legale	
Fronte e retro	Foglio per impiallacciatura	Bitangor (<i>Callophilum sp.</i>)	Paese terzo tropicale in via di sviluppo, con indicazione della provincia	Concessione YYY	Certificato di esportazione di un funzionario statale	Sì (se vi è una ragionevole certezza dell'affidabilità)
Nucleo	Foglio per impiallacciatura	Pioppo (<i>Populus sp.</i>)	Paese terzo temperato emergente	Sistemi agro-forestali, non specificati	Nessuna disponibile	No

Tipo di prodotto	CARTONE DA DISEGNO RIVESTITO PROVENIENTE DALLA CINA				È possibile commercializzarla?	
Periodo						
Volume	500 tonnellate					
Componente	Descrizione	Specie	Paese/ regione di produzione	Concessione di taglio	Prova della provenienza legale	
	Pasta kraft sbiancata Northern (NBKP) di legno di conifera	Tsuga occidentale (<i>Tsuga heterophylla</i>), Douglasia (<i>Pseudo tsuga menziesii</i>), Tuja gigante (<i>Thuja plicata</i>), Abete del Canada (<i>Picea glauca</i>), pino contorto (<i>Pinus contorta</i>)	Paese terzo boreale	Concessione per azienda specializzata in piantagioni arboree industriali	Classificata come «Non contestata» ai sensi delle linee guida per la certificazione	Sì (se vi è una ragionevole certezza dell'affidabilità)
	Pasta kraft sbiancata di legno di latifoglia (LBKP)	Pioppo (<i>Populus spp.</i>)	Paese terzo boreale	Concessione per azienda specializzata in piantagioni arboree industriali	Classificata come «Non contestata» ai sensi delle linee guida per la certificazione	Sì (se vi è una ragionevole certezza dell'affidabilità)
	Pasta di legno meccanica	Pioppo (<i>Populus tremuloides</i> , <i>Populus balsamifera</i>), abete del Canada (<i>Picea glauca</i>), pino di Banks (<i>Pinus banksiana</i>)	Paese terzo boreale	Proprietari di varie foreste private	«Non contestata» Certificato di legalità	Sì (se vi è una ragionevole certezza dell'affidabilità)

Traduzione italiana a cura di FederlegnoArredo
con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato

In presenza di eventuali differenze nella traduzione o interpretazione del testo, fa fede la versione in lingua inglese.